



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DEI BENI ED ATTREZZATURE COMUNALI

**Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 30-09-2011
Modifiche: delibera di C.C.: n. 7 del 12-03-2012; n. 7 del 02.04.2013**

Sommario

TITOLO I – Principi Generali	3
Articolo 1 (Oggetto).....	3
Articolo 2 (Finalità).....	3
TITOLO II - Disciplina sull'uso dei beni ed attrezzature comunali.....	3
CAPO I - Impianti Sportivi	4
Articolo 3 (Campi di calcio)	4
Articolo 4 (Campetti da tennis – pallavolo - calcetto e basket).....	5
Articolo 5 (Palestre Scolastiche)	6
Articolo 6 (Palazzetto dello Sport).....	7
CAPO II - Auditorium Comunale, sale e locali comunali	8
Articolo 7 (Auditorium Comunale - Teatro).....	8
Articolo 7 bis (Saletta conferenze Palazzo Sigillò).....	9
Articolo 8 (Salone delle Feste)	10
Articolo 9 (Sala del Consiglio)	11
Articolo 10 (Altri locali comunali)	11
CAPO III – Attrezzature	12
Articolo 11 (Uso delle attrezzature comunali).....	12
TITOLO III - Tariffe, riduzioni ed esenzioni	13
Articolo 12 (Determinazione tariffe, riduzioni ed esenzioni).....	13
Articolo 13 (Versamento delle tariffe).....	14
TITOLO IV- Norme finali e transitorie	15
Articolo 14 (Estensione dell'uso dei beni ai non residenti e priorità)	15
Articolo 15 (Validità delle convenzioni e concessioni in corso)	15
Articolo 16 (Utilizzazione beni e strutture da parte di soggetti diversi).....	15
Articolo 17 (Regolamento Palazzetto dello Sport)	16
Articolo 18 (Entrata in vigore).....	16



TITOLO I – Principi Generali

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni e delle attrezzature comunali da parte di associazioni, società e soggetti privati in generale.
2. Il Comune comunque ha la precedenza assoluta nell'uso dei suoi beni per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e promozionali.
3. In via generale l'uso dei beni ed attrezzature comunali da parte di associazioni, società e soggetti privati avviene a titolo oneroso, quale contribuzione dei medesimi agli oneri di manutenzione e gestione degli stessi. In casi particolari l'uso dei beni ed attrezzature comunali potrà avvenire a titolo gratuito.

Articolo 2 (Finalità)

1. Con l'adozione del presente Regolamento, il Comune si propone di conservare, migliorare e sviluppare il copioso complesso di beni ed attrezzature, realizzati negli anni passati, generalmente attingendo a fonti di finanziamento esterni, Stato e Regione in particolare.
2. Per raggiungere tale finalità, il Comune, come tutti gli altri enti locali, sottoposto alla drastica riduzione dei trasferimenti finanziari correnti da parte dello Stato, ha necessità improcrastinabile di chiamare i cittadini utenti dei beni ed attrezzature comunali a partecipare alle spese per la loro manutenzione e gestione.
3. La conservazione, il miglioramento e lo sviluppo dei beni e d attrezzature comunali, realizzati negli anni passati, è interesse generale della nostra comunità sociale.

TITOLO II - Disciplina sull'uso dei beni ed attrezzature comunali



Capo I - Impianti Sportivi

Articolo 3 (Campi di calcio)

1. Tutti i cittadini residenti a Polistena possono accedere all'uso dei campi di calcio, sia singolarmente che mediante le associazioni e/o le società di cui ne fanno parte.
2. I cittadini minori d'età dovranno essere accompagnati da un cittadino maggiorenne, che si assume la responsabilità dei comportamenti dei minori accompagnati.
3. L'accesso ai campi di calcio è soggetta al pagamento di una tariffa oraria, **non frazionabile**. **Per le associazioni sportive regolarmente iscritte a tornei agonistici, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e regionali l'accesso è garantito ed avverrà mediante contratto d'uso. Esse hanno precedenza nell'uso dei campi di calcio, sia per gli allenamenti che per lo svolgimento delle partite del torneo al quale partecipano.**
4. Gli utenti possono utilizzare i campi sportivi, sia per praticarvi il gioco del calcio che altri sport compatibili, quali corsa, ginnastica libera, ecc., ecc.
5. Il Comune può gestire i campi di calcio sia direttamente che mediante contratto di gestione con operatori del così detto " terzo settore" (Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali), che non perseguono scopi di lucro e quindi sono chiamati a dare il loro contributo organizzativo per la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo degli impianti sportivi pubblici.
6. Per accedere all'uso dei campi sportivi occorre presentare domanda sia al Comune che al soggetto che eventualmente ha in gestione gli impianti. **Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso dei campi di calcio, rispondendo di qualsiasi danno che ad essi può essere causato volontariamente o meno.**



7. L'accesso all'uso dei campi di calcio è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con delibera della Giunta Municipale o nel contratto per l'affidamento della gestione.

Articolo 4 (Campetti da tennis – pallavolo - calcetto e basket)

1. Tutti i cittadini residenti a Polistena possono accedere all'uso dei campetti da tennis, pallavolo, calcetto e basket, sia singolarmente che mediante le associazioni e/o le società di cui ne fanno parte.

2. I cittadini minori d'età dovranno essere accompagnati da un cittadino maggiorenne, che si assume la responsabilità dei comportamenti dei minori accompagnati.

3. L'accesso all'uso dei campetti su indicati è soggetto al pagamento di una tariffa oraria, **non frazionabile. Per le associazioni sportive regolarmente iscritte a tornei agonistici, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e regionali, l'accesso è garantito con priorità ed avverrà mediante contratto d'uso, dietro applicazione di una tariffa agevolata stabilita su base annuale in relazione alla frequenza d'uso della struttura (Articolo 12).**

4. Il Comune può gestire i campetti predetti sia direttamente che mediante contratto con operatori del così detto "terzo settore" (Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali), che non perseguono scopi di lucro e quindi sono chiamati a dare il loro contributo organizzativo per la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo degli impianti sportivi pubblici.

5. Per accedere all'uso dei campetti sportivi occorre presentare domanda sia al Comune che al soggetto che eventualmente ha in gestione gli impianti. **Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso dei campetti su indicati, rispondendo di qualsiasi danno che ad essi può essere causato volontariamente o meno.** L'autorizzazione è accordata dal Comune sentito il gestore.



6. L'accesso all'uso dei campetti su indicati è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con delibera della Giunta Municipale o nel contratto per l'affidamento della gestione.

Articolo 5 (Palestre Scolastiche)

1. Le palestre scolastiche sono in generale adibite ad uso delle Scuole Pubbliche. Tuttavia al di fuori dell'orario scolastico e sempreché esse non debbano essere utilizzate dalle Scuole, possono essere concesse in uso ai cittadini, sia singolarmente che mediante le associazioni e/o le società sportive di cui ne fanno parte.

2. I cittadini minorenni dovranno essere accompagnati da un cittadino maggiorenne, che si assume la responsabilità dei comportamenti dei minori accompagnati.

3. L'accesso alle palestre comporta il pagamento di una tariffa oraria **non frazionabile**. **Per le associazioni sportive regolarmente iscritte a tornei agonistici, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e regionali per l'accesso vale quanto stabilito al comma 3 del precedente articolo 4.**

4. **L'accesso alle predette strutture sportive è comunque subordinato al rilascio del " nulla osta " da parte delle Autorità scolastiche, che verrà richiesto dal Comune o dal soggetto gestore.**

5. La gestione degli accessi alle Palestre Scolastiche può essere svolta direttamente dal Comune o dalla Scuola. In alternativa essa potrà essere affidata dal Comune, sentita la Scuola, mediante contratto di gestione con operatori del così detto "terzo settore" (Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali), che non perseguono scopi di lucro e quindi sono chiamati a dare il loro contributo organizzativo per la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo degli impianti sportivi pubblici.



6. Per accedere all'uso delle Palestre scolastiche occorre presentare domanda sia al Comune che al soggetto che eventualmente ha in gestione gli impianti. **Il presentatore (maggioranne) della domanda è responsabile dell'uso delle stesse, rispondendo di qualsiasi danno che verrà causato volontariamente o meno alle medesime. L'autorizzazione all'accesso è accordata dal Comune, sentita la Scuola.**

7. L'accesso all'uso delle palestre è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con delibera della Giunta Municipale o nel contratto per l'affidamento della gestione.

Articolo 6 (Palazzetto dello Sport)

1. L'accesso all'uso del Palazzetto dello Sport è riservato esclusivamente alle associazioni, alle società sportive ed a gruppi di cittadini che si organizzano temporaneamente a tale scopo.

2. L'uso del Palazzetto dello Sport è soggetto al pagamento di una tariffa oraria, **non frazionabile. Per le associazioni sportive regolarmente iscritte a tornei agonistici, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e regionali, l'accesso è garantito con priorità ed avverrà mediante contratto d'uso, dietro applicazione di una tariffa agevolata stabilita su base annuale in relazione alla frequenza d'uso della struttura (Articolo 12).**

3. Il Comune può gestire il Palazzetto dello Sport sia direttamente che mediante contratto con operatori del così detto "terzo settore" (Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali), che non perseguono scopi di lucro e quindi sono chiamati a dare il loro contributo organizzativo per la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo degli impianti sportivi pubblici.

4. Per accedere all'uso della struttura sportiva su indicata occorre presentare domanda sia al Comune che al soggetto che eventualmente ne cura la gestione per conto del Comune. **Il presentatore (maggioranne) della domanda è responsabile dell'uso della struttura sportiva,**



rispondendo di qualsiasi danno che ad essa può essere causato volontariamente o meno.
L'autorizzazione è accordata dal Comune sentito il gestore.

5. L'accesso all'uso del Palazzetto dello Sport è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con delibera della Giunta Municipale o nel contratto per l'affidamento della gestione.

CAPO II - Auditorium Comunale, sale e locali comunali

Articolo 7 (Auditorium Comunale - Teatro)

1. L'accesso all'uso dell'Auditorium Comunale - Teatro è aperto a tutti i cittadini residenti, sia singolarmente che mediante le associazioni e/o società di cui ne fanno parte, che intendano organizzare manifestazioni culturali varie, con esclusione di qualsiasi manifestazione di carattere osceno.

2. I cittadini minori d'età possono accedere all'uso dell'Auditorium per il tramite di un cittadino maggiorenne, che si assume tutta la responsabilità circa l'uso dello stesso e delle manifestazioni che vi saranno svolte.

3. L'accesso all'uso dell'Auditorium comporta il pagamento di una tariffa oraria, **non frazionabile.** **Per lo svolgimento delle sole manifestazioni politiche e sindacali la tariffa è stabilita nella misura di € 50,00 a manifestazione.** L'accesso è gratuito nei casi in cui la manifestazione è organizzata da tutti gli altri soggetti non aventi scopi di lucro, che s'impegnano ad organizzare l'evento con il patrocinio del Comune. Nei casi in cui l'uso è richiesto per manifestazioni a pagamento, la tariffa è rapportata al costo del biglietto d'ingresso (articolo 12). L'accesso è inoltre gratuito per le scuole pubbliche e private presenti nel territorio di Polistena che intendano organizzare manifestazioni con i propri studenti.



4. Per accedere all'uso dell'Auditorium occorre presentare domanda al Comune. **Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso dell'Auditorium e ne risponde per qualsiasi danno che verrà arrecato volontariamente o meno.**
5. L'accesso all'uso dell'Auditorium è possibile solo nell'orario di apertura, che sarà stabilito con delibera della Giunta Municipale. L'accesso dovrà essere autorizzato dal Comune.
6. Il Comune ha precedenza assoluta dell'uso dell'Auditorium-teatro per le sue necessità.
- 7. Tutti i soggetti utilizzatori dovranno garantire la pulizia e l'integrità dei locali.**
8. eventuali utilizzatori della struttura, diversi da partiti politici e sindacali e che non rientrano nei programmi artistici dell'Amministrazione Comunale, dovranno versare una cauzione di € 50,00 all'economato comunale, a titolo di garanzia per le operazioni di pulizia dei locali medesimi, preventivamente alla realizzazione degli eventi autorizzati; gli istituti scolastici effettuano il versamento cauzionale entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'utilizzo della struttura.¹

Articolo 7 bis (Saletta conferenze Palazzo Sigillò)²

1. L'accesso all'uso della sala convegni di Palazzo Sigillò è aperta a tutte le organizzazioni che intendano promuovere manifestazioni varie, con esclusione di qualsiasi manifestazione di carattere osceno.

¹ Comma inserito dalla delibera di C.C. n. 7 del 02.04.2013

² Integrato con Delibera di C.C. n. 7 del 12-03-2012



2. L'accesso all'uso della sala comporta il pagamento di una tariffa , **non frazionabile**, il relativo importo è indicato all'articolo 12, comma 1, lettera G). **Esso è gratuito quando l'evento culturale è organizzato con il patrocinio del Comune.**

3. Per accedere all'uso della sala occorre presentare domanda al Comune. **Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso della sala e ne risponde per qualsiasi danno che verrà arrecato volontariamente o meno.**

4. L'accesso all'uso della sala è possibile solo nell'orario che sarà indicato nella determina di concessione. **Esso è limitato solo a 60 persone.**

5. Il Comune ha precedenza assoluta nell'uso della sala per le sue necessità.

6. Tutti i soggetti utilizzatori dovranno garantire la pulizia e l'integrità dei locali.

Articolo 8 (Salone delle Feste)

1. Il Salone delle Feste rappresenta per il Comune un patrimonio artistico di grande valore. Pertanto esso va conservato e tutelato nell'interesse di tutta la Comunità Polistenese.

2. In via prioritaria, il "Salone delle Feste" è riservato alle manifestazioni di rappresentanza del Comune ed alla celebrazione dei matrimoni con il solo rito civile.

3. Tuttavia, al di fuori dei casi indicati al comma 2), l'accesso all'uso del "Salone delle Feste" potrà essere concesso esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni culturali, organizzate da soggetti pubblici, associazioni e privati in genere.

4. Nel "Salone delle Feste" non possono tenersi manifestazioni politiche e sindacali.



5. L'accesso all'uso del "Salone delle Feste" è condizionato al tipo di manifestazione che vi s'intende svolgere, che deve avere caratteristiche particolari: **presenza limitata di persone; divieto di affissione di locandine e manifesti; finalità culturali e celebrative.**

6. Per accedere all'uso del "Salone delle Feste" occorre presentare domanda al Comune. **Il presentatore (maggiorenne) della domanda è responsabile dell'uso del "Salone delle Feste" e ne risponde per qualsiasi danno che verrà arrecato volontariamente o meno.**

7. L'accesso all'uso del "Salone delle Feste" è possibile solo nell'orario di apertura, dietro deliberazione della Giunta Municipale, che delibera motivatamente.

8. Il Comune ha precedenza assoluta dell'uso del "Salone delle Feste" per le sue necessità.

Articolo 9 (Sala del Consiglio)

1. La Sala del Consiglio è destinata in generale alle riunioni del Consiglio. Può, a richiesta, essere destinata per riunioni e manifestazioni culturali promosse da altri soggetti non aventi scopi di lucro.

2. L'accesso all'uso della Sala del Consiglio non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa giornaliera.

3. Si accede all'uso della Sala del Consiglio mediante domanda scritta da presentare al Comune, con la specificazione della manifestazione che s'intende effettuare.

Articolo 10 (Altri locali comunali)

1. L'accesso all'uso di stanze e/o vani, siti in edifici destinati principalmente ai fini istituzionali del Comune, può essere concesso esclusivamente alle associazioni senza scopo di lucro, che perseguono scopi generali a beneficio della comunità dei cittadini, dietro motivata delibera della



Giunta Municipale, che, tenendo conto delle finalità perseguite dai soggetti richiedenti, può anche stabilire il pagamento di un canone forfettario.

CAPO III – Attrezzature

Articolo 11 (Uso delle attrezzature comunali)

1. Le attrezzature ed i mezzi del Comune sono destinati, in via prioritaria, per l'esecuzione delle attività dell'ente.

2. L'uso delle attrezzature e dei mezzi del Comune può essere accordato:
 - a) alle associazioni senza scopo di lucro ed a gruppi portatori d'interessi più ampi e diffusi, non riconducibili a mere necessità individuali, **esclusivamente** e solo in occasione di eventi di carattere sociale e culturale o iniziative che investono la collettività cittadina o parte di essa o comunque un numero consistente di persone;

 - b) ai cittadini residenti **solo nel caso in cui non siano disponibili sul mercato locale analoghi servizi;**

 - c) **in qualsiasi circostanza vi sia un eventuale pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, l'integrità fisica di persone e cose, limitatamente al tempo di rimuovere la situazione di pericolo.**

3. L'utilizzo di qualsiasi attrezzatura e mezzo comunale resta nella piena responsabilità del soggetto autorizzato, il quale risponde dei danni conseguenti allo stesso utilizzo, cagionati a soggetti terzi e/o al bene comunale.



4. L'utilizzo temporaneo delle attrezzature e dei mezzi comunali può essere accordato **solo** in presenza di situazioni impreviste ed accidentali, di ordine pubblico, o in particolari situazioni di disagio causate da eventi straordinari ed eccezionali, con personale e spese a carico del Comune qualora si ravvisasse, anche incidentalmente, un possibile eventuale coinvolgimento dell'ente, che potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni.

5. **L'utilizzo delle attrezzature e mezzi comunali è precluso ai Dipendenti Comunali, al Sindaco, agli Assessori e Consiglieri comunali.**

TITOLO III - Tariffe, riduzioni ed esenzioni

Articolo 12 (Determinazione tariffe, riduzioni ed esenzioni)

1. Per l'uso dei beni di seguito indicati sono dovute le tariffe appresso elencate:

A) Uso campi di calcio: € 5,00 per ogni ora di utilizzo, senza alcun frazionamento; - **esenzione** per i cittadini che utilizzano la pista di atletica leggera singolarmente per praticare uno degli sport compatibili con la struttura;

B) per l'uso del campo da tennis : € 10 per ogni ora diurna, **non frazionabile; € 15 per ogni ora serale - notturna, non frazionabile;** si applicano le seguenti riduzioni :

- **del 75 %** (settantacinque per cento) per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, di cui all'articolo 4 - comma 3- del presente Regolamento, qualora la richiesta d'uso dell'impianto sia superiore ad un semestre nell'anno;

- **del 35 %** (trenta per cento) per tutti gli altri utilizzatori (comprese le associazioni sportive aventi scopi di lucro) qualora la relativa richiesta d'uso sia superiore ad un semestre nell'anno;



C) per l'uso dei campetti di pallavolo, calcetto e basket : € 20 per ogni ora diurna, **non frazionabile; € 30 per ogni ora serale - notturna , non frazionabile; si applicano le riduzioni indicate alla precedente lettera B);**

D) per l'uso delle palestre scolastiche: € 20 ad ora , **non frazionabile; si applicano le riduzioni indicate alla precedente lettera B);**

E) per l'uso del Palazzetto dello Sport : € 40 per ogni ora, **non frazionabile; si applicano le riduzioni indicate alla precedente lettera B);**

F) per l'uso dell'Auditorium Comunale-teatro : **€ 50** a manifestazione da parte dei soggetti non contemplati nel comma 3 dell'articolo 7 del presente Regolamento; **più un contributo del 30 % (trenta per cento)** del valore dei biglietti venduti per le manifestazioni che prevedono un ingresso a pagamento.

G)³Per l'uso della sala convegni di Palazzo Sigillò è dovuta la somma di € 50,00 per ogni 4 ore di utilizzo.

2. La Giunta Comunale, ferme restando le riduzioni ed esenzioni sopra disposte, con propria delibera può variare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, le tariffe su indicate, secondo le esigenze di equilibrio della gestione.

Articolo 13 (Versamento delle tariffe)

1. La Giunta Municipale con propria delibera determinerà le modalità di versamento delle tariffe stabilite dal presente Regolamento.

³ Integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 7 del 12-03-2012



2. Le associazioni sportive e gli altri utilizzatori stagionali dovranno sottoscrivere apposita convenzione in cui saranno stabilite le modalità per effettuare il pagamento in due tranches, la prima ad inizio della stagione agonistica e la seconda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

TITOLO IV- Norme finali e transitorie

Articolo 14 (Estensione dell'uso dei beni ai non residenti e priorità)

1. L'accesso all'uso dei beni comunali indicati nel presente Regolamento è aperto anche ai cittadini non residenti ed alle associazioni e società con sede legale ubicata fuori dal territorio di Polistena. Tuttavia i cittadini residenti e le associazioni e le società, con sede legale in Polistena, hanno la priorità nell'uso dei beni predetti.

2. L'accesso all'uso delle attrezzature comunali è riservato esclusivamente a tutti i soggetti residenti nel Comune di Polistena. Solo nei casi previsti dall'articolo 11 - comma 2, lettera c) può essere accordato a soggetti non residenti.

Articolo 15 (Validità delle convenzioni e concessioni in corso)

1. Tutte le convenzioni di gestione di beni comunali e concessioni, decise in data precedente all'approvazione del presente Regolamento e tuttora in corso, perdono la loro efficacia con la stipulazione delle nuove convenzioni previste dallo stesso. Tuttavia, gli attuali soggetti gestori e concessionari di beni comunali proseguono nella gestione o concessione fino a comunicazione in proposito da parte del Comune.

Articolo 16 (Utilizzazione beni e strutture da parte di soggetti diversi)



1. La Giunta Municipale può, con propria delibera motivata, autorizzare l'utilizzo di qualsiasi bene o struttura comunale per altri usi ed iniziative, anche su istanza di soggetti diversi.

Articolo 17 (Regolamento Palazzetto dello Sport)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento sull'uso del Palazzetto dello Sport, approvato con delibera CC. n. 99 del 30-12-2008.

Articolo 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento si applica con decorrenza immediata a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale. Esso comunque resterà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi. Il testo del medesimo sarà inserito nel sito Internet del Comune.

